

Milano, Roma,

3 settembre 2015

**Spett. Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico**

*Alla cortese attenzione del Presidente*

**Oggetto: OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE: 293/2015/r/eel (Riforma delle tariffe di rete e delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema per per i clienti domestici di energia elettrica)**

La presente per richiedere la sostanziale modifica del documento in oggetto (di seguito il Documento di Consultazione), e il coordinamento dello stesso con il procedimento in corso sui servizi di dispacciamento in bassa e media tensione.

**La riforma proposta** si ritiene non adeguata agli obiettivi imposti dalla normativa di riferimento e alle esigenze sociali, ambientali, economiche e produttive in quanto:

- (i) **aumenta i costi dell'energia elettrica** particolarmente per le fasce deboli della popolazione;
- (ii) **incoraggia il consumo di energia elettrica prelevata dalla rete**, che è ancora prevalentemente prodotta da fonte non rinnovabile, disincentivando ogni forma di risparmio di energia elettrica;
- (iii) **pregiudica gli investimenti già effettuati per impianti di autoconsumo da fonte rinnovabile** e cancella la possibilità di installare nuovi impianti di generazione distribuita da fonte rinnovabile;

- (iv) **indirizza la conversione dall'uso di energia termica all'uso di energia elettrica** verso la soluzione meno efficiente e meno conforme ai principi comunitari, cioè la dipendenza dall'energia prelevata **dalla rete elettrica**. Oggi già si prevede l'applicazione di tariffe non progressive per le pompe di calore, ma la disciplina è ispirata al principio di derivazione comunitaria che tali sistemi dovrebbero, per quanto possibile, essere alimentati da fonte rinnovabile prodotta in loco (sostanzialmente fotovoltaica). La riforma proposta non aggiunge sostanziali vantaggi sul piano dell'abolizione della progressività, ma cancellando la convenienza degli impianti di autoconsumo da fonte rinnovabile, obbliga tali sistemi all'approvvigionamento di energia dalla rete, con grave pregiudizio dell'efficienza complessiva e del raggiungimento degli obblighi comunitari relativi agli edifici a energia quasi zero;
- (v) **non è conforme, né alla legge delega** che ha incaricato l'Autorità di procedere alla riforma della bolletta domestica, **né soprattutto ai principi comunitari** stabiliti dalla direttiva in materia di efficienza (2012/27), di prestazione energetica degli edifici (2010/31) e di sostegno alle rinnovabili (2009/28) che regolano la materia e ciò è già stato esplicitamente rilevato dalla Commissione (Cfr. ns. doc. 2, p. 9);
- (vi) **non è coordinata con il procedimento in corso relativo ai servizi di dispacciamento in bassa e media tensione**, che dovrebbe auspicabilmente prevedere meccanismi incentivanti alla gestione della domanda elettrica per evitare congestioni di rete. La riforma della bolletta domestica appare ancora **ancorata al vecchio modello per cui la rete risolve i problemi di congestione esclusivamente con investimenti di nuova infrastrutturazione** (Cfr. p. 34 del Documento di Consultazione, ove viene semplicemente scritto che i costi del servizio di rete dipenderanno dalla potenza impegnata), mentre la Comunità Europea e le migliori pratiche internazionali vanno verso un superamento di tale modello, identificano come aspetto più critico i tempi di consumo e indicano come principale **soluzione al problema delle congestioni i meccanismi di modulazione della domanda elettrica, basati su meccanismi di incentivazione al consumo al di fuori degli orari di picco** (Cfr. nss. docc. 2, 3, 4, 5).

\*\*\*\*\*

## 1) Breve premessa sulla struttura della bolletta elettrica e sul procedimento in corso per la sua revisione

Semplificando si può suddividere la bolletta elettrica in tre macro-componenti:

- (i) la **vendita di energia**, che riflette il valore di mercato dell'energia ed è sempre collegata al valore di mercato dell'energia;
- (ii) gli **oneri di rete** che servono a coprire i costi di distribuzione e trasmissione dell'energia, e che attualmente nella bolletta domestica sono quasi integralmente commisurati al consumo di energia;
- (iii) gli **oneri di sistema** che vanno sostanzialmente a coprire gli incentivi alle fonti rinnovabili e gli oneri legati allo smantellamento delle centrali nucleari. Tali oneri oggi sono sostanzialmente nella totalità commisurati al consumo di energia.

Nella attuale struttura tariffaria, gli oneri di rete e gli oneri di sistema, oltre ad essere nella quasi totalità in misura variabile, sono anche caratterizzati da una struttura progressiva, sicché all'aumentare dei consumi aumenta il costo unitario degli stessi, anche in misura molto significativa.

Per fare un esempio per le normali utenze fino a 3 kW residenziali in media nell'anno 2014 (Cfr. doc. 1):

- (i) il costo unitario degli oneri di rete era di 22 €/MWh circa per lo scaglione più basso di consumo fino a 1800 kWh/anno, mentre era di 99 €/MWh circa per i consumi fra i 2640 kWh e i 4440 kWh/anno (il penultimo scaglione);
- (ii) il costo unitario degli oneri di sistema era di 34 €/MWh per i consumi fino a 1800 kWh/anno e di 75 €/MWh per i consumi fra i 2640 kWh e i 4440 kWh anno (il penultimo scaglione);

(iii) il valore dell'energia era di circa 60/70 €/MWh, che convenzionalmente andiamo a stabilire in 65 €/MWh.

La conseguenza è che chi consuma fino a 1800 kWh/anno paga oggi in aggregato per oneri di rete e oneri di sistema, circa 57 €/MWh, mentre chi consuma più di 2.640 kWh/anno paga (per l'energia in eccesso a tale quantità) circa 174 €/MWh per l'aggregato di oneri di rete e oneri di sistema.

**Le caratteristiche della tariffa progressiva** come rilevato anche di recente dalla Commissione Europea nel proprio documento "Best Practices on Renewable Energy Self Consumption", (p. 7, cfr. ns. doc. 2) **sono tali da incoraggiare l'autoconsumo e l'efficienza**, in quanto si aumenta il prezzo dell'elettricità per kWh che può essere sostituito dall'elettricità autoprodotta e si dà un forte incentivo a risparmiare energia elettrica. **D'altra parte la struttura progressiva può penalizzare** alcune fasce della popolazione come **le famiglie più numerose** e può essere un ostacolo a **quegli interventi di efficienza che prevedono l'incremento dell'utilizzo di energia elettrica**.

Con l'Articolo 11 comma 3 del D. Lgs. 102/2014 è stato stabilito che "con riferimento ai clienti domestici, l'Autorità per l'energia Elettrica e il Gas adegua le componenti della tariffa elettrica dalla stessa definite con l'obiettivo di superare la struttura progressiva rispetto ai consumi, adeguare le predette componenti ai costi del relativo servizio" specificando che ciò deve avvenire "secondo criteri di gradualità" e che "**L'adeguamento della struttura tariffaria deve essere tale da stimolare comportamenti virtuosi da parte dei cittadini, favorire il conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica e non determina impatti sulle categorie di utenti con struttura tariffaria non progressiva.**".

Si è chiesto sostanzialmente all'Autorità di contemperare le esigenze di tutelare l'efficienza e i comportamenti virtuosi, con il superamento della progressività.

**Con il Documento di Consultazione 293/2015** ad esito del procedimento di cui all'Articolo 11 comma 3 del D. Lgs. 102/2014 l'Autorità ha pubblicato i propri orientamenti finali rispetto a tale riforma, che con riferimento ai clienti domestici, per le abitazioni di residenza, possono essere così riassunti:

- (i) **rispetto agli oneri di rete viene completamente abolita la progressività e in più (salvo che per gli oneri di trasmissione che hanno una incidenza marginale pari a circa 6 €/MWh) tali oneri vengono spostati dalla componente variabile a quella fissa. Non solo viene abolita completamente la premialità all'autoconsumo elettrico e agli interventi di efficienza, ma viene addirittura premiato chi consuma di più, perché gli oneri di rete vengono resi indipendenti dal consumo;**
- (ii) **per gli oneri di sistema viene completamente eliminata la progressività, escludendo qualsiasi residuo elemento di premialità per la diminuzione dei consumi e l'autoconsumo da fonte rinnovabile;**
- (iii) **come combinato disposto dei punti (i) e (ii) vengono alzati i costi della bolletta energetica per la gran parte dei cittadini e viene resa molto meno fattibile la riduzione dei costi della bolletta attraverso la riduzione dei consumi.**

Per le abitazioni non corrispondenti alla residenza viene spostata in misura fissa anche una parte degli oneri di sistema, con ulteriore aggravio degli effetti di cui sopra.

**L'Autorità , propone quindi nella sostanza di eliminare ogni incentivo all'efficienza energetica, aumentare i costi energetici per la maggior parte degli utenti, incentivare l'utilizzo dell'energia elettrica dalla rete che, nonostante la grande crescita delle rinnovabili di questi ultimi anni, è ancora per la maggior parte prodotta da fonti fossili e inquinanti nelle grandi centrali termoelettriche, ostacolare gravemente la possibilità di fare generazione distribuita non inquinante da fonte rinnovabile per autoconsumo.**

**Si tratta di un indirizzo politico che, oltre che contrario alla normativa comunitaria e nazionale vigente, si ritiene dannoso per la tutela dell'ambiente e della salute e pregiudizievole per molte categorie di cittadini già pesantemente intaccate dalla crisi economica.**

Quanto sopra sostanzialmente danneggia:

- (i) **la gran parte dei cittadini, che si vedranno aumentare le bollette;**

(ii) tutti coloro che hanno già investito e che investiranno in sistemi di autoconsumo da fonte rinnovabile, in quanto viene (con effetto retroattivo anche per chi ha già fatto l'investimento) **eliminata ogni convenienza ad installare impianti da fonte rinnovabile per autoconsumo;**

(iii) **tutti coloro che hanno già investito e investiranno in investimenti di efficienza energetica** per ridurre il consumo di energia elettrica, quali ad esempio elettrodomestici ad alta efficienza;

mentre d'altra parte risultano **avvantaggiati:**

(i) i produttori di energia immessa in rete (cioè prevalentemente **impianti termoelettrici** e parzialmente grandi impianti incentivati da fonte rinnovabile);

(ii) i **soggetti con alto consumo di energia;**

(iii) i **produttori di pompe di calore e piastre ad induzione**, in quanto l'acquisto di questi prodotti viene svincolato dall'obiettivo comunitario complessivo di costituire edifici a energia quasi zero.

Si entra di seguito nel dettaglio di quanto sopra, con specifico riferimento alla proposta fatta dall'Autorità per le abitazioni che sono anche residenza.

\*\*\*\*\*

## **2) Perché la proposta dell'Autorità causa un incremento dei costi per la maggioranza dei cittadini?**

La nuova tariffa proposta dall'Autorità elimina completamente la progressività sia per gli oneri di rete che per quelli di sistema e sposta quasi completamente la componente oneri di rete sulla misura fissa.

Ne consegue che **gli utenti con consumi prevalentemente sotto i 2700 kWh/anno**, (che corrispondono secondo i dati dell’Autorità ai nuclei familiari fino a 4 persone e quindi alla stragrande maggioranza degli utenti Cfr p. 39 del Documento) a cui non si applicavano (o si applicavano in misura limitata) le forti maggiorazioni riferite all’energia consumata oltre i 2700 kWh annui, **pagheranno di più l’elettricità perché il nuovo costo unitario uniforme dovrà coprire anche quella parte di costi che prima veniva addossata solo a chi consumava di più.**

In particolare se facciamo riferimento agli stessi dati forniti dall’Autorità (Cfr. pp. 40 e 41 del Documento di Consultazione):

- (i) i nuclei monofamiliari passeranno da una spesa annua di 256 €/anno a una spesa di 334 €/anno.
- (ii) i nuclei familiari con due persone passeranno da una spesa annua di 386 € a una spesa annua di 442 €;
- (iii) i nuclei familiari di 3/4 persone passano da una spesa annua di 505 € a una spesa annua di 526 €.

Gran parte della popolazione si troverà dunque a pagare di più, ma **anche fra quei pochi che si dovrebbero avvantaggiare di questa riforma (cioè i clienti con maggiore consumo), molti si troveranno a pagare di più l’energia.** Infatti, come si evince dalla tabella fornita a pagina 68 del Documento di Consultazione, **i clienti ad alto consumo sono coloro che più frequentemente hanno investito in impianti fotovoltaici e oggi dovranno pagare gli oneri di rete quantificati dall’Autorità in misura fissa, dai quali erano prima esenti.**

In questo momento di grave crisi e disagio sociale pare **inammissibile che si imponga alle famiglie italiane di pagare dell’energia anche se non la si consuma o se si sono fatti investimenti per non consumarla.**

Verranno poi particolarmente penalizzate, con un **incremento di spesa di circa 100 €/anno**, quelle categorie di **consumatori mono-utenti** che, nonostante la percezione di un reddito che non consente l'accesso a meccanismi come quello del bonus sociale, sono a maggiore rischio povertà come ad esempio **gli anziani** che svolgono la funzione di ammortizzatori sociali per i componenti più giovani della famiglia e le **coppie separate**, che hanno doppie spese di alloggio.

\*\*\*\*\*

### **3) Perché la proposta dell'Autorità incoraggia il consumo di energia della rete e gli sprechi di energia e vanifica retroattivamente gli investimenti effettuati per interventi di efficienza energetica?**

**La nuova tariffa proposta dall'Autorità** toglie attraverso l'eliminazione della progressività la componente premiale per l'intervento di risparmio di energia e addirittura (attraverso lo spostamento alla parte fissa degli oneri di rete) **penalizza la riduzione dei consumi e l'investimento in efficienza.**

La componente oneri di rete che pesa in modo molto significativo sulla bolletta (99 €/kWh per i consumi sopra i 2700 kWh) con la riforma proposta diventerà sostanzialmente indifferente alla quantità di energia consumata.

Come scrive la stessa Autorità a pagina 39 del Documento di Consultazione la riforma mira ad una **evoluzione dell'utente tipo che "aumenti impegno di potenza e consumi"**.

Lo scopo dichiarato della riforma proposta è quindi quello di aumentare i consumi, la potenza impegnata e l'acquisto di energia dalla rete.

Il tutto con grave pregiudizio (non solo dei principi nazionali e comunitari che la legge dovrebbe attuare), ma anche degli investimenti già effettuati in buona fede da chi ha investito in impianti fotovoltaici e comprato prodotti di elevata classe energetica confidando in risparmi che vengono oggi quasi dimezzati, visto che: (i) gli oneri di rete vengono pagati anche sull'energia non consumata e (ii) la diminuzione dei consumi non ha più alcun elemento di premialità né sugli oneri di sistema, né sugli oneri di rete.

\*\*\*\*\*

#### **4) Perché la proposta dell’Autorità cancella la possibilità di effettuare autoconsumo da fonte rinnovabile?**

L’installazione di **impianti fotovoltaici senza incentivi** alla produzione e basata sulla convenienza economica dell’autoconsumo è **oggi possibile grazie all’attuale tariffa progressiva e per il combinato disposto di quattro elementi:**

- (i) le **detrazioni fiscali** che permettono ai clienti di recuperare in 10 anni il 50 % dei costi di investimento e per le quali sono già previsti meccanismi di riduzione;
- (ii) lo **scambio sul posto** che permette a chi ha installato un impianto fotovoltaico di avere rimborsate tutte le componenti variabili degli oneri di rete e di sistema pagati dal cliente finale, per quantità di energia pari alla quantità di energia immessa in rete dagli impianti fotovoltaici;
- (iii) l’**esenzione dagli oneri di rete e di sistema per l’energia auto-consumata** istantaneamente;
- (iv) il fatto che con l’utilizzo dell’impianto fotovoltaico **diminuisce la quantità di energia prelevata** e si riduce dunque il consumo dell’energia più cara perché compresa negli scaglioni superiori e quindi caratterizzati da costi specifici maggiori, come conseguenza dei vigenti meccanismi di progressività.

**La riforma tariffaria proposta** e oggetto dei documenti di consultazione dell’Autorità, **annulla sostanzialmente tutti i benefici** sopra descritti **che sono alla base della convenienza che porta un soggetto a installare un impianto fotovoltaico.**

Infatti, a prescindere dalle detrazioni fiscali, che si prevede diminuiranno a causa di altre disposizioni:

- (i) **metà degli oneri** (corrispondente agli oneri di rete) dell’energia prelevata dalla rete **passa alla componente fissa non venendo più rimborsata con lo scambio sul posto;**
- (ii) **per l’energia auto-consumata non vi è più esenzione dagli oneri di rete** perché questi stessi oneri vengono **trasferiti in misura fissa sulla potenza;**

- (iii) essendo sempre uguale il corrispettivo unitario per gli oneri di rete e di sistema **non si gode più dello sconto garantito dalla minore quantità di energia prelevata.**

Come è stato prima spiegato, per i consumi oltre i 2700 kWh/anno (e quasi tutti gli impianti fotovoltaici sono stati costruiti da soggetti con consumi superiori a tale soglia) con l'attuale sistema tariffario ogni kWh prodotto dall'impianto fotovoltaico porta a risparmiare 174 €/MWh + il prezzo dell'energia (stimabile in circa 65 €/MWh), per un risparmio totale di circa 240 €/MWh. Se fosse approvata la riforma tariffaria dell'Autorità, **il risparmio si ridurrebbe** all'energia (65 €/MWh) + gli oneri di sistema a valore unitario omogeneo (che sulla base dei valori della tariffa D1 potrebbero essere fissati a circa 69 €/MWh, cfr. ns. doc. 1) + gli oneri di trasmissione calcolati dall'Autorità nell'importo di 6,9 €/MWh **per un totale di circa 140 €/MWh, cioè quasi la metà del risparmio attuale.**

Nessuna attività potrebbe resistere ad una riduzione del 50 % dell'utilità marginale (e quindi del prezzo). Tantomeno questo può valere per gli impianti fotovoltaici domestici senza incentivi sulla produzione, per i quali il contenimento dei costi ha limiti invalicabili costituiti: (i) da una parte dalla necessità di rispettare le norme di sicurezza nella fase di installazione e dall'altra (ii) dai meccanismi di controllo dei prezzi all'importazione dei moduli fotovoltaici. **L'evidente riduzione della convenienza economica delle installazioni fotovoltaiche costituisce una minaccia pesantissima alla economicità delle stesse, con il conseguente rischio di eliminare un mercato che già ha raggiunto i minimi storici in quanto a realizzazioni annuali.** A tal proposito si ricorda infatti che a fine giugno 2015 risultano essere stati collegati solo 127 MWp. **La preoccupazione del Legislatore ma anche del Regolatore dovrebbe essere l'individuazione di soluzioni volte ad aumentare le installazioni, anche e soprattutto in ottemperanza alle indicazioni comunitarie. Stiamo invece assistendo a comportamenti che vanno in direzione assolutamente opposta.**

Del resto questa proposta sembra inserirsi nel contesto di una più ampia azione di ostacolo alla diffusione degli impianti di generazione distribuita da fonte rinnovabile. Basti pensare che, mentre la Commissione Europea riconosce la necessità di arrivare a garantire l'autoconsumo anche nei condomini residenziali a favore di più utenti dove è oggi precluso (p. 4 ns. doc. 2), l'Autorità con il documento di Consultazione 644/2014 e con le recenti FAQ F.5 del 12 Giugno 2015, in materia di SEU, ha ritenuto di precludere l'autoconsumo di energia anche in quelle installazioni industriali terziarie e commerciali dove sia l'Articolo 28 della Direttiva 2009/72 che l'Articolo 38 comma 5 del Decreto legislativo 93/2011 riconoscono la possibilità di realizzare sistemi di auto-consumo multi-utente.

Quindi risultato diretto o indiretto di questa proposta di riforma è quello di ostacolare in ambito domestico ogni futura installazione di impianti fotovoltaici. A poco importa che la proposta originaria dell'Autorità fosse ancora peggio, ciò che importa è solo se vengono o meno garantite le condizioni di sostenibilità economica degli impianti solari fotovoltaici e con questa riforma è evidente che tali condizioni non vengono garantite.

**Viene poi anche retroattivamente vanificato l'investimento di moltissime famiglie (sicuramente oltre 50.000) che negli ultimi 2 anni hanno acquistato un impianto fotovoltaico senza incentivi**, che si troverà ad avere risparmi quasi dimezzati rispetto a quelli che lo hanno spinto all'investimento, con spesso seri problemi a riuscire a pagare le rate di finanziamento. Lo stesso problema interesserà anche buona parte dei proprietari degli oltre 400 mila impianti fotovoltaici residenziali installati con il Conto Energia, che si stima siano stati realizzati grazie a finanziamenti bancari e con il credito al consumo.

\*\*\*\*\*

**5) Perché non si ritiene corretta l'affermazione secondo la quale la struttura tariffaria proposta realizza efficienza energetica in quanto incentiva l'utilizzo di pompe di calore e piastre a induzione?**

L'Autorità nel Documento di Consultazione sostiene che la riforma sarebbe comunque in favore dell'efficienza energetica perché spingendo sull'aumento dei consumi elettrici favorirebbe la sostituzione del gas con energia elettrica, attraverso una maggiore diffusione delle pompe di calore e delle piastre a induzione e quindi l'uso di tecnologie più efficienti.

Tutto questo però non è corretto.

Anzitutto l'uso di pompe di calore e di piastre a induzione implica di avere risorse per effettuare questi investimenti, che attualmente può avere solo un numero molto limitato di soggetti. **La maggior parte degli utenti può fare efficienza soltanto nel modo più elementare, cioè limitando i consumi. Ma tale elementare forma di risparmio è disincentivata dalla riforma proposta dall'Autorità** che si prefigge esplicitamente l'incremento dei consumi elettrici (p. 39 del Documento di Consultazione).

Per completezza informativa bisogna poi aggiungere che anche per quella modestissima parte degli utenti che avrebbe le risorse per investire in pompe di calore la riforma non spinge il processo di efficienza, ma lo frena.

Nella struttura tariffaria attuale chi fa un investimento in pompe di calore può già godere ai sensi della Delibera 205/2014 dell'Autorità della tariffa agevolata per pompe di calore che garantisce l'esenzione dalla progressività, ma che continua a remunerare in misura variabile gli oneri di rete.

**Nella struttura tariffaria attuale dunque, non solo sono già superati gli ostacoli tariffari dovuti alla progressività per l'installazione di una pompa di calore, ma vi è anche un forte incentivo ad affiancare un impianto fotovoltaico alla pompa di calore.** Infatti l'attuale struttura variabile degli oneri di rete fa sì che con l'installazione di un impianto fotovoltaico il costo di alimentazione della pompa possa idealmente essere azzerato. Tutto ciò in coerenza con la direttiva 2010/31 e con i più recenti orientamenti della Commissione Europea che evidenzia l'opportunità di arrivare al più presto ad avere soltanto edifici ad energia quasi zero (Cfr ns. doc. 3, p. 2).

**La tariffa proposta dall’Autorità** che sposta gli oneri di rete dalla componente variabile a quella fissa in misura fissa (e quindi non riducibili con l’impianto fotovoltaico), da una parte **aggiunge un risparmio economico irrilevante per i consumi della pompa di calore**, e dall’altra **cancella del tutto la possibilità di alimentare la pompa di calore con energia prodotta in loco da fonte rinnovabile**, rendendo la pompa di calore **dipendente dall’energia distribuita dalla rete**, che è prevalentemente di **fonte fossile**.

Visto che l’affidamento ingenerato in coloro che hanno investito nel fotovoltaico viene tradito con questo repentino e sostanzialmente retroattivo cambio nella struttura degli oneri, viene da chiedersi **con quale fiducia potranno i consumatori avvicinarsi a costosi investimenti in tecnologie, quali le pompe di calore?**

.....

#### **6) Perché si ritiene la proposta dell’Autorità non conforme alla normativa nazionale e comunitaria?**

La riforma proposta risulta in contrasto:

- a) con il principio stabilito dalla Direttiva 2012/27 per il quale: “La regolamentazione e le tariffe di rete non impediscono ...a) la riduzione della domanda tramite misure di efficienza energetica...e) la connessione di fonti di generazione da siti più vicini ai luoghi di consumo” (Allegato XI).
- b) con l’obiettivo della Direttiva 2010/31 di incentivare anche per gli edifici esistenti la trasformazione in edifici a energia quasi zero (Articolo 9 commi 1 e 2 della Direttiva 2010/31 e ns. doc. 3 p. 2);
- c) con il principio stabilito dalla direttiva 2009/28 per la quale “E’ auspicabile che i prezzi dell’energia riflettano i costi esterni della produzione e del consumo di energia, compresi se del caso, i costi ambientali, sociali e sanitari”, mentre **nella specie viene sostanzialmente privilegiato nella regolazione della tariffa di rete l’acquisto di energia da fonte fossile**.

La Commissione Europea sembra fare riferimento proprio al documento in esame dell’Autorità, quando ha recentemente evidenziato che i cambi tariffari devono comunque essere tali da assicurare la sopravvivenza economica dei sistemi di autoconsumo da fonte rinnovabile e degli interventi di efficienza energetica e da assicurare la salvaguardia degli investimenti già effettuati (Cfr. ns. doc. 2, p. 9).

Sempre la Commissione Europea ha poi recentemente evidenziato che non è corretto far pagare in misura fissa le tariffe di rete quando vi è autoproduzione da fonte rinnovabile, come ritiene invece di proporre l’Autorità. **La Commissione ha infatti evidenziato che l’autoconsumo “può contribuire a ridurre le perdite della rete e le situazioni di congestione con un risparmio dei costi di rete nel lungo periodo che sarebbero altrimenti fatturati ai consumatori”** e che “Se i consumatori producono la propria energia elettrica grazie a sistemi locali di energia rinnovabile, consumano meno energia elettrica fornita dalla rete. Questo inciderà sulle modalità di calcolo delle tariffe di rete. **Le tariffe di rete dovranno essere strutturate in modo da rispecchiare i costi in maniera equa, sostenendo nel contempo l’efficienza energetica e gli obiettivi in materia di energie rinnovabili”** (Cfr. ns doc. 4, paragrafo 2.1.2 lettera c)).

Anzitutto dunque la proposta dell’Autorità risulta sotto molteplici profili in violazione della normativa comunitaria.

Risulta comunque **violata anche la legge delega**, in quanto:

1. anziché contemperare i vari principi stabiliti dalla legge delega e identificare il superamento della progressività come un obiettivo il cui raggiungimento è subordinato al rispetto degli obiettivi di efficienza energetica, **si è elaborata una normativa tendente all’incremento del consumo di energia;**
2. si è inciso sul riparto fra componente fissa e variabile degli oneri di rete e di sistema, il che era precluso all’Autorità dalla delega che vietava all’Autorità di andare a impattare sulle categorie di utenti con struttura non progressiva. Se infatti l’Autorità non può incidere su quelle categorie a struttura non progressiva, se ne può dedurre che il compito dell’Autorità non può andare oltre l’indicazione delle soluzioni per il superamento della tariffa progressiva;

3. nell'identificare la struttura dei costi dei servizi di rete si è completamente ignorato che **per la normativa comunitaria e per le migliori pratiche internazionali i costi della struttura di rete dipenderanno sempre più in futuro non dalla creazione di nuove costose infrastrutture, parametrata alla sola potenza impegnata, ma dal controllo delle congestioni di rete e dalla gestione della domanda anche attraverso impianti di autoconsumo e stoccaggio** (Cfr. ns. doc. 5 , pp. 5, 6, 10 e ns. doc. 4 paragrafo 2.1.2 lettera c)), nonché attraverso sistemi informativi a favore degli utenti tali da renderli consapevoli del momento in cui risulta più conveniente consumare energia elettrica, come avviene attualmente in Svizzera. E' infatti ovvio che la maggiore convenienza economica a consumare deve verificarsi nei momenti in cui alla stessa rete risulteranno dei benefici, che significa incentivare lo spostamento dei consumi nelle fasce orarie caratterizzate da minore congestione o da maggiore produzione da fonte rinnovabile, con segnalazioni differenziate anche per area geografica, al fine di venire incontro allo sviluppo "allungato", da Nord a Sud, della rete elettrica di trasmissione nazionale;
4. cancellando, attraverso lo spostamento alla componente fissa degli oneri di rete, la possibilità di fare autoconsumo da fonte rinnovabile si è contraddetta l'intera recente normativa primaria che prevede di incentivare l'autoconsumo attraverso l'esenzione dagli oneri e ove previsto lo scambio sul posto (cfr. Articolo 10 D. Lgs. 115/2008 e Articoli 24 e 25 del D.L. 91/2014).

\*\*\*\*\*

## **7). La nostra proposta**

Si ritiene che i principi stabiliti dalla normativa comunitaria e dall'Articolo 11 comma 3 del D. Lgs. 102/2014 sarebbero rispettati da una disciplina strutturata come di seguito:

- (i) **incentivazione al ricorso a una tariffazione non progressiva, compatibile con il rispetto dei principi di efficienza energetica , estendendo ed eventualmente migliorando la tariffa D1 per le pompe di calore su richiesta a: (i) coloro che hanno impianti di autoconsumo da fonte rinnovabile ; ovvero (ii) coloro che dimostrino di avere acquistato e installato almeno 2 elettrodomestici, fra quelli a più elevata incidenza di consumo, di classe energetica massima in sostituzione di quelli esistenti o**

**effettuato altri investimenti come l'installazione di pompe di calore per acqua calda sanitaria, di pannelli solari termici o altri interventi incentivabili ai sensi del D.M. 28 dicembre 2011 (Conto Termico).**

- (ii) **facoltà per le famiglie con più di cinque componenti di richiedere l'applicazione della tariffa D1 non progressiva**
- (iii) **superamento della distinzione fra residenti e non residenti** che non risponde a logiche di allocazione dei costi e che così come è ora configurata dall'Autorità impedisce l'attuazione di interventi di efficienza e autoconsumo sulle seconde case, oltre che danneggiare una moltitudine di soggetti che loro malgrado si trovano a vivere di più abitazioni che non corrispondono alle loro residenze (studenti universitari, persone separate,..);
- (iv) **approvazione della nuova struttura tariffaria in coincidenza con l'approvazione della nuova disciplina relativa ai servizi di dispacciamento ai più bassi livelli di tensione**, in modo da andare a premiare, con una riduzione delle tariffe di rete, i clienti che attraverso sistemi di stoccaggio e autoconsumo riducono i costi delle infrastrutture di rete, garantendo servizi per eliminare le congestioni;
- (v) **per i soggetti che non si adoperano con comportamenti virtuosi per poter passare ad una struttura non progressiva senza incentivare sprechi, vengono mantenute le attuali tariffe, che garantiscono il contenimento dei consumi;**
- (vi) riconoscimento da parte dell'Autorità **che ai sensi della normativa comunitaria lo spostamento parziale dalla componente variabile a quella fissa degli oneri può avvenire solo se assolutamente necessario e comunque dopo il raggiungimento di tetti, prestabiliti con congruo anticipo, di capacità installata di impianti di autoconsumo esenti dagli oneri** e con modalità prestabilite tali da salvaguardare le realizzazioni già effettuate (cfr. ns. doc. 2 p. 9). Infatti l'esigenza di mantenere inalterato il gettito degli oneri di rete e di sistema deve temperarsi con l'esigenza di garantire la diffusione degli impianti di autoconsumo da fonte rinnovabile e con la salvaguardia degli investimenti già effettuati.

Si è a **disposizione per un incontro illustrativo** del presente documento e per qualsiasi chiarimento sia ritenuto necessario.

Si precisa altresì che **se l'impostazione del documento non sarà modificata, ci si riserva sin d'ora di denunciare alla Commissione Europea la violazione con questa riforma dei principi e obiettivi base stabiliti dalle direttive in materia di efficienza, prestazioni energetiche degli edifici e fonti rinnovabili** e di richiedere con ogni misura a tutte le forze politiche e autorità amministrative e giurisdizionali e a tutti i cittadini di ricondurre la attività dell'Autorità entro i vincoli della delega e della normativa esistente secondo principi di salvaguardia dell'equità sociale, dell'efficienza negli usi elettrici e della generazione distribuita.

*Documenti allegati:*

- 1) *Tabella ricognitiva oneri 2014 ai fini rimborso per scambio sul posto;;*
- 2) *Best Practices on Renewable Energy Self Consumption;*
- 3) *Public Consultation on the energy performance of the buildings directive;*
- 4) *Un new deal per I consumatori di energia;*
- 5) *CEER Advice on ensuring market and regulatory arrangements help deliver Demand- side flexibility.*

**ADUSBEP** – Elio Lannutti; **Codici, Associazione Consumatori** – Luigi Gabriele;  
**Greenpeace** – Giuseppe Onufrio, Luca Iacoboni; **Italia Solare** – Paolo Rocco  
Viscontini; **Kyoto Club** – Francesco Ferrante, Gianni Silvestrini; **Legambiente** –  
Edoardo Zanchini; **WWF** – Mariagrazia Midulla